Comunità della Valle di Cembra
PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 28 del 03/03/2022

OGGETTO: Approvazione bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di accompagnamento per le persone in carico al servizio socio assistenziale che frequentano i centri servizi della Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della Legge Provinciale n. 8 del 1992

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tre** del mese di **marzo** alle **ore 12:00** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, il sig. **Simone Santuari,** nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra,** nominato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022, con l'assistenza del Segretario della Comunità **dott. Paolo Tabarelli de Fatis**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022 con la quale si proceduto alla nomina del Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Premesso che:

- la Comunità della Valle di Cembra in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali;
- la Comunità sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell'ente o nei propri interessi generali;
- il Codice del Terzo Settore (Dl.gs. 117/2017) – di seguito CTS, attraverso l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di soggetti giuridici costituiti in specifiche forme organizzative tipizzate, istituisce gli ETS come nuova categoria normativa, definendo gli stessi nell'art. 5 come soggetti esercitanti in "via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". La medesima disposizione cataloga inoltre come di interesse generale alla lett. a) gli "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328" definiti come: "attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia";
- in particolare, l'art. 56 del CTS stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e

le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".

- L'art. 56 del CTS inoltre prevede che "L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime".
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31/03/2021 che adotta le "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt- 55-57 del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)", ribadisce come gli ETS siano organizzazioni non lucrative, che perseguono "finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale"… " di interesse generale", rispetto ai quali, l'art. 3 della Costituzione (….è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese) impone al legislatore di predisporre una serie di misure che favoriscano l'integrazione, il coinvolgimento attivo, il confronto e la co-realizzazione tra le attività poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni con quelle poste in essere dagli ETS;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, ai considerando n. 4 e n. 7, precisa che "la crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto sottolineando che la normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di fondi pubblici, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra nell'ambito di applicazione delle norme che disciplinano gli appalti pubblici";
- il 114° considerando nella Direttiva sopraccitata stabilisce che "Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire"..."servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici"... "direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione";
- l'art. 140, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) che recepisce la normativa europea, lascia impregiudicata la facoltà di affidare i medesimi servizi sociali individuati dalla direttiva 2014/24/UE attraverso modalità diverse dall'appalto di servizi, tra cui le diverse modalità previste dal codice del terzo settore;
- l'art. 30, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) stabilisce che "per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio, n. 117 (Codice del Terzo settore) si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.";
- le stesse Linee guida ANAC N. 17 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" annovera "le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale previste dall'art. 56 del CTS e stipulate secondo le modalità ivi previste" quale fattispecie estranea all'applicazione del Codice appalti;
- l'art. 30 co. 8 del D.lgs. 50/2016 (cd Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che "per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento in materia di contratti pubblici, nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile";
- la Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 "Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo" all'art. 2, "Principi del procedimento amministrativo" prevede che "L'attività amministrativa persegue i fini

determinati dalla legge ed è retta da criteri di semplicità, di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza";

- la Comunità garantisce da alcuni anni, attraverso l'erogazione di un contributo ad un'associazione di volontariato, un servizio di accompagnamento presso i Centri Servizi "Oasi" di Albiano e "Mughetto" di Lisignago a favore di persone anziane e adulte in carico al Servizio Socio Assistenziale. Il Servizio prevede oltre al trasferimento delle persone dal domicilio alle strutture e dalle strutture al domicilio, l'accompagnamento durante le attività proposte dai Centri (gite, attività ricreative ecc.) realizzate principalmente sul territorio provinciale e sporadicamente sul territorio extra provinciale. Il servizio è realizzato attraverso il coinvolgimento dei volontari dell'Associazione.
- Si rende ora necessario attivare una nuova procedura di Bando, per il finanziamento del Servizio sopra citato, nel rispetto della normativa provinciale e nazionale, per garantire la partecipazione e la trasparenza nell'accesso al finanziamento da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate.
- si ritiene necessario approvare pertanto l'Allegato 1 al presente provvedimento, avente ad oggetto "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del Servizio di accompagnamento per le persone in carico al Servizio Socio Assistenziale che frequentano i centri servizi della Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della Legge Provinciale n. 8 del 1992". Il Bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione del progetto e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento. Di seguito si riporta la documentazione allegata al bando:
  - la domanda per la partecipazione al bando (allegato 1.1);
  - il modello di dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti (allegato 1.2);
  - il documento contente le modalità e i criteri di valutazione dei progetti (allegato 1.3);
  - lo schema di Convenzione (Allegato 1.4), da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento del servizioo - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso - impegni del soggetto gestore, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione in caso di eventi straordinari o imprevisti. Altri contenuti potranno essere individuati dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura;
  - uno schema di accordo di Contitolarità al trattamento dei dati (allegato 1.5).
- L'importo complessivo del contributo, erogato ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della legge provinciale n. 8 del 1992, calcolato tenendo conto dell'andamento storico del servizio e dei relativi chilometri percorsi annualmente, risulta più conveniente rispetto al mercato se rapportato ad esempio all'incarico assegnato dalla comunità della Valle di Cembra con Deliberazione del Consiglio di Comunità n. 5 del 19.09.2022, per il Servizio di Trasporto Pubblico Integrativo.
- il contributo è riferito ad un periodo di attività per il Servizio che decorre dal 1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2027. È fatta inoltre salva la possibilità di proroga tecnica del contratto per un massimo di 6 mesi;
- qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 marzo 2023, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima;
- l'importo complessivo massimo del contributo (comprensivo del periodo di proroga per un massimo di 6 mesi) è pari a €180.000,00 (centoottantamila/euro), di cui 160.000,00 (centosessantamila/euro) per il periodo certo (01.04.2023-31.03.2027);
- l'importo complessivo del contributo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del Servizio.
- Gli interventi previsti dal Bando sono frutto di esperienze nate spontaneamente nella comunità locale, per rispondere - in termini di solidarietà e condivisione, di partecipazione e coesione tra le risorse del

territorio, di volontariato, di cittadinanza attiva e di mutuo aiuto - a bisogni sociali diffusi e il ruolo della Comunità della Valle di Cembra è di sostenerli in quanto pienamente rispondenti all'interesse pubblico di promozione del benessere sociale e prevenzione del disagio anche attraverso iniziative generate dalla stessa comunità di riferimento. Per tali motivi si ritiene non pertinente e inadeguata ogni logica e categoria di mercato. I Progetti oggetto di finanziamento a contributo di cui al presente provvedimento non sono pertanto da considerarsi di natura economica, con la conseguente esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di aiuti di stato.

- Sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo" e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.
- L'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale;
- il contributo annuo effettivo è determinato in sede di rendicontazione riferita all'intero anno, resta fermo il limite dell'importo massimo individuato del contributo.

Ritenuto di individuare come Responsabile del procedimento la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale a cui si demanda ogni adempimento per dar corso all'affidamento del Servizio in oggetto;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma SICOPAT e sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Cembra;

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 1 del 25.08.2022 con la quale si proceduto alla nomina del Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 13 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 del 28 dicembre 2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
- con decreto del Presidente della Comunità n. 76 del 30 dicembre 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023 – 2025;
- si rende necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 al fine della pubblicazione del Bando in data odierna.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio

2018, n. 2;

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

DECRETA

1. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa il "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del Servizio di accompagnamento per le persone in carico al Servizio Socio Assistenziale che frequentano i centri servizi della Comunità della Valle di Cembra ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della Legge Provinciale n. 8 del 1992" (Allegato 1, parte integrante e sostanziale per presente provvedimento) e i relativi allegati:
   - domanda per la partecipazione al bando (Allegato 1.1);
   - modello di dichiarazione sostitutiva di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e del possesso dei requisiti (Allegato 1.2);
   - documento contente le modalità, i criteri e sub-criteri di valutazione dei progetti (Allegato 1.3);
   - schema di Convenzione (Allegato 1.4), da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento del Servizio - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso - impegni del soggetto gestore, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione in caso di eventi straordinari o imprevisti. Altri contenuti potranno essere individuati dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura;
   - schema di accordo di Contitolarità al trattamento dei dati (Allegato 1.5).
2. di stabilire che il contributo è riferito ad un periodo di attività per il Servizio che decorre dal 1 aprile 2023 e termina il 31 marzo 2027. È fatta inoltre salva la possibilità di proroga del contratto per un massimo di 6 mesi;
3. di stabilire che qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 marzo 2023 la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima;
4. di stabilire che l'importo complessivo massimo del contributo (comprensivo del periodo di proroga tecnica per un massimo di 6 mesi) è pari a €180.000,00 (centoottantamila/euro), di cui 160.000,00 (centosessantamila/euro) per il periodo certo (01.04.2023-31.03.2027). Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio; resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio-assistenziali di livello locale.
5. di dare atto che sulla base della risposta ad un interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 375/2021 avente ad oggetto "IVA - Contributi pubblici erogati in forza di avviso pubblico ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990" "le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assumono la natura di corrispettivo" e, come tali, sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA.
6. di prenotare la spesa, relativa al periodo contrattuale escludendo l'eventuale proroga tecnica, l'importo di Euro 160.000,00 (centosessantamila/euro) prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in

base alla loro esigibilità e in parti uguali ai capitoli 3210 e 3211 (Missione 12, Programma 3, titolo 1, Macroaggregato 3) in tal modo:

- Euro 30.000,00 nell'esercizio finanziario 2023;
- Euro 40.000,00 nell'esercizio finanziario 2024;
- Euro 40.000,00 nell'esercizio finanziario 2025.
- Euro 40.000,00 nell'esercizio finanziario 2026.
- Euro 10.000,00 nell'esercizio finanziario 2027

7. di dare atto che, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il contributo concesso sarà pari alla differenza tra il totale delle spese sostenute, nonché ammesse, e delle eventuali entrate conseguite correlate ai servizi, fermo restando il limite dell'importo massimo individuato del contributo.
8. di individuare come Responsabile del procedimento la Responsabile del Servizio Socio Assistenziale a cui si demanda ogni adempimento per dar corso all'affidamento del servizio in oggetto;
9. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
10. di autorizzare l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento mediante la piattaforma SICOPAT e sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Cembra;
12. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P. Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;
13. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
    a) opposizione al Presidente della Comunità della Valle di Cembra, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
    b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
    c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
Simone Santuari

IL SEGRETARIO
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, lì_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal 03/03/2023

Provvedimento esecutivo dal

Cembra Lisignago, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Proposta del decreto del Presidente della Comunità della Valle di Cembra dd. 03/03/2023 avente per oggetto:

Approvazione bando e relativi allegati per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di accompagnamento delle persone in carico al Servizio Socio Assistenziale presso i Centri Servizi ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017 richiamato dall'art. 5 comma 1 ter della legge provinciale n. 8 del 1992.

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 03.03.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 03.03.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIIZO
FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon